



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 8 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORDINANZA LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

VISTA la nota del gestore del servizio idrico Publiacqua S.p.A. del 27/06/2016 prot. 37949, pervenuta a questa Amministrazione in data 27/06/2016 prot. 7778,

PRESO ATTO che nella stessa nota del gestore del servizio idrico Publiacqua S.p.A. sopra citata, viene segnalata la necessita di provvedere all'emanazione di specifica ordinanza di limitazione dell'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari ed igienici;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato e considerato che durante il periodo estivo, con il notevole aumento dei consumi legato all'innalzamento delle temperature e l'ulteriore riduzione delle risorse idriche disponibili, si potrebbero verificare problematiche per l'approvvigionamento e la distribuzione idrica;

CONSIDERATO:

- che, l'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico viene normalmente distribuita per i soli scopi domestici (potabile, cucina, servizi igienici e simili);
- che, in funzione di quanto sopra detto, si rende necessario emanare specifico provvedimento per garantire il corretto uso dell'acqua del servizio pubblico, allo scopo di consentire la razionale distribuzione a tutti gli utenti per gli usi essenziali ed impedire gli usi impropri;

RITENUTO quindi opportuno assumere urgenti provvedimenti in merito, così come indicato anche dal gestore del servizio idrico Publiacqua S.p.A. con la citata nota del 27.06.2016;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la legge Regionale n. 58 del 19.11.2001;

VISTO il DPGRT n. 29/R del 26.05.2008;

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al giorno **31 OTTOBRE 2016**, su tutto il territorio comunale, **È VIETATO A CHIUNQUE L'USO DELL'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO PER SCOPI DI TIPO NON DOMESTICO**

VIETA

1) l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per le seguenti attività:

- lavaggio dei cortili e piazzali;
- lavaggio domestico dei veicoli a motore;
- innaffiamento dei giardini prati ed orti;
- riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- ogni altro uso diverso da quello domestico;

2) sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1. le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'ente erogatore, con particolare riferimento a:

- servizi pubblici di igiene urbana compreso i lavaggi pubblici autorizzati
- soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività
- autolavaggi autorizzati;
- lavaggio di vetture ad uso pubblico;

AVVERTE

Gli interessati che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata con legge 21 luglio 2000 n. 205 al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni da quello in cui ne abbiano ricevuto la notifica o ne abbiano comunque piena conoscenza o in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

INFORMA

Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo € 50,00 ad € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Il Responsabile del Procedimento il P. Ed. Gino Becherini

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per giorni 15 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale;

DA' MANDATO

A chiunque spetti far osservare il presente atto, e indicati nel controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 09-07-16

SINDACO
F.to PINZANI MAURO

Per copia conforme all'originale

Rufina, 09 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.CC. - PI
Tiziano Lepri